

Normativa e prassi

Invio telematico dei corrispettivi: volume d'affari calcolato per intero

26 Giugno 2019

L'ammontare delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi effettuate va inteso complessivamente per determinare la decorrenza della trasmissione online dei dati all'Agenzia



A una Srl che chiede chiarimenti su come determinare l'insieme delle operazioni effettuate ai fini Iva nel 2018 per poter adempiere in tempo utile all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati, l'Agenzia delle entrate fornisce i riferimenti da tenere d'occhio e la tempistica corretta da adottare con la risposta pubblicata oggi alla istanza di **interpello n. 209/2019**.

Quesito

Una società a responsabilità limitata chiede alle Entrate di conoscere come determinare il volume d'affari complessivo per verificare quando scatta nei suoi confronti il termine temporale (1° luglio 2019 o 1° gennaio 2020) dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La società istante svolge attività di produzione e commercio e per il 2018 dichiara un volume d'affari ai fini Iva composto da fatture a titolari di partita Iva e cessioni intracomunitarie, nonché da scontrini fiscali a consumatori finali presso uno spaccio aperto al pubblico.

L'istante ritiene che, facendo riferimento al volume d'affari prodotto con le cessioni di beni a consumatori finali effettuate al minuto in locali aperti al pubblico, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi decorra dal 1° gennaio 2020

Risposta

Nell'articolazione della risposta, l'Agenzia fornisce riferimenti sulle modalità per definire la corretta determinazione del volume di affari.

Ai sensi dell'**articolo 2 del decreto legislativo 127/2015** ("Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici") a partire dal 1° gennaio 2020 i commercianti al minuto e attività assimilate (**articolo 22 del Dpr 633/1972**) hanno l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L'obbligo di trasmissione online è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400mila euro l'anno e per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni esercitate entro il 31 dicembre 2018.

L'Agenzia, inoltre, richiama la **risoluzione 47/E dell'8 maggio 2019** in base alla quale per volume d'affari si intende quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso. Infatti, *"per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare [..]"* .

Ne consegue che la decorrenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è subordinata al volume d'affari realizzato nel periodo d'imposta precedente.

L'Agenzia conclude che, nel caso in esame, quantificato il volume di affari ai fini Iva per il 2018, la società istante ha l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019.

di

Gianni Liprandi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/invio-telematico-dei-corrispettivi-volume-daffari-calcolato>